

*17.05.2005 con deliberazione del C.S.
n. 25. del 12.5.2005*

COMUNE DI NISCEMI

59

REGOLAMENTO UFFICIO LEGALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e le funzioni del Funzionario - avvocato del Comune di Niscemi .

Art. 2

Funzioni

Il predetto funzionario provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Niscemi, secondo le norme contenute nel presente regolamento.-

Art.3

Gestione delle controversie

1. Il Funzionario-avvocato provvede alla rappresentanza, assistenza e difesa del Comune nei giudizi in cui esso è parte, innanzi agli organi giurisdizionali civili, amministrativi e penali. Cura ---altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
2. L'azione e la costituzione in giudizio, le transazioni e gli arbitrati sono approvati dalla Giunta Comunale.
3. Il mandato è conferito dal Sindaco, o dal Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento , per ogni singolo grado di giudizio.
4. Il Funzionario avvocato può proporre la nomina di periti di parte, esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. La nomina avviene con determinazione sindacale.
5. Il Funzionario avvocato può svolgere altresì attività di carattere consultivo su questioni ad esso proposte dall'amministrazione e dai funzionari apicali.
6. I singoli uffici dell'ente sono tenuti a fornire al funzionario avvocato le informazioni e i documenti necessari per la gestione delle controversie e comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.
7. Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'avvocatura.

Art. 4

Iscrizione all'albo

1. Il funzionario avvocato è iscritto nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art.3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito con legge 22.1.1934, n. 36.
2. Le spese di iscrizione di cui al comma precedente sono a carico del Comune.
3. Il funzionario avvocato può essere coadiuvato nella funzione svolta da personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'ufficio, secondo le previsioni della dotazione organica, le disposizioni dell'ordinamento sugli uffici e servizi e l'assetto organizzativo disposto dal capo ripartizione di riferimento.

Art. 5
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del funzionario avvocato fermo restando l'orario contrattualmente previsto, risponde anche ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali assolti per l'Ente.

Art. 6
Polizza assicurativa

1. L'Ufficio competente dovrà stipulare per conto del dipendente inquadrato come avvocato una polizza di assicurazione avente ad oggetto responsabilità professionale per eventuali danni cagionati nell'esercizio delle proprie funzioni ricoperte in nome e per conto dell'Ente.

Art. 7
Compensi professionali

1. Il dipendente inquadrato come funzionario avvocato ha diritto ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999, dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000 e del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 ai compensi di natura professionale esclusivamente a seguito di sentenza favorevole all'Ente.
2. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente.
3. I compensi professionali sono attribuiti all'avvocato per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.
4. Per la determinazione dei compensi professionali si fa riferimento ai diritti e agli onorari liquidati in favore del Comune da parte dell'Autorità Giudiziaria competente con espressa esclusione di qualsiasi riferimenti alle tariffe professionali.

Art. 8
Liquidazione dei compensi

I compensi professionali di cui all'articolo precedente sono assegnati all'ufficio legale per l'80%. Tale somma è ripartita per il 60% in favore del funzionario avvocato ed il restante 40% fra il personale amministrativo assegnato all'ufficio.

Art. 9
Risorse per all'aggiornamento

1. L'aggiornamento professionale costituisce diritto-dovere del funzionario per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi del Comune.
In tale ottica, gli organi di governo assicureranno al predetto ufficio le risorse necessarie per la partecipazione a corsi di aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti dell'Ufficio stesso.

Art. 10
Diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7.8.1990 n. 241, della legge 15 del 2005 e della legge sulla privacy e successive modifiche, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza tra difensore e difesa, sono sottratti al diritto di accesso tutti gli atti e scritti difensivi, le consulenze tecniche, i pareri legali, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

Art. 11

La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa tra il Comune di Niscemi ed il funzionario avvocato comporta di diritto l'immediata cessazione di tutti gli incarichi conferiti senza necessità di alcun ulteriore atto amministrativo.